



Federazione Impiegati Operai Metallurgici

Sindacato dei lavoratori metalmeccanici

25126 Brescia – Via F.lli Folonari, 20

Assenza dal lavoro e trattamento spettante ai lavoratori impegnati nelle operazioni elettorali

Al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo), chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell'art.119 del

T.U. n.361/57, modificato dalla Legge n.53/90, e dall'art.1 della Legge 29.1.1992, n.69, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio.

L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti

Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario) ai rappresentanti di lista, nonché in occasione di referendum popolare ai rappresentanti dei promotori del referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro).

Essendo l'attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art.119 Legge 361/57) ad attività lavorativa, **non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.**

Per quanto riguarda i riposi compensativi si ricorda l'orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali, **nel "periodo immediatamente successivo ad esse"**.

In altri termini, i lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo), salvo diverso accordo con il datore di lavoro, in forza della "voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale" (Corte Costituzionale n.452 del 1991).

Nei casi in cui le operazioni di scrutinio si protraessero oltre la mezzanotte del secondo giorno o nel caso specifico in cui è prevista la consultazione regionale oltre il terzo giorno si dovrà considerare il giorno successivo come giorno dedicato alle operazioni elettorali e pertanto le giornate di diritto al riposo compensativo **dovranno essere il martedì e il mercoledì successivi e per le consultazioni regionali il successivo giovedì.**

In caso di mancato godimento dei riposi compensativi non potrà essere comunque negato ai lavoratori occupati nei seggi il pagamento delle quote di retribuzione dovute (Legge n.69/1992).

Il caso di specie va riferito anche ai lavoratori in Cigo e/o Cigs per cui, pur in sospensione dell'attività lavorativa, matura il diritto alla retribuzione per le giornate di attività svolta presso i seggi elettorali, sempre in virtù della equiparazione all'attività lavorativa disposta dal comma 2 art. 119 legge 361/57.

Le Fiom territoriali e le Rsu diano quindi indicazione a tutti i lavoratori interessati, di presentare la documentazione dell'attività prestata, rilasciata dal Presidente del Seggio, alla direzione aziendale della società di cui sono dipendenti ai fini del godimento dei diritti connessi con l'espletamento dell'attività presso i seggi elettorali.

Vi segnaliamo che in caso di Cigo e/o Cigs potrebbero esserci indicazioni discordanti da parte delle associazioni industriali, nel qual caso invitiamo tutte le strutture a supportare i lavoratori per riconoscimento pieno dei diritti maturati.

Il Segretario Fiom Cgil Brescia

tel. 030-3729.270 – fax 030-294842

www.fiom.brescia.it

ufficio.segreteria@fiom.brescia.it